COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE												
P	AG.											
Sostituzioni:												
PRESIDENTE	557											
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):												
Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3222) 5	57											
,	62 58 62											
Spinelli 5	58 58											
Disegno di legge (Seguito della discussione):												
Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3586)												
PRESIDENTE												
Galli, Sottosegretario di Stato per le	64											
POSTAL, Relatore 564, 50	-											
RAFFAELLI												
SERRENTINO												
Votazione segreta:												
PRESIDENTE	36											

La seduta comincia alle 10,15.

CESARONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Colombo Vittorino e Sanza sono sostituiti rispettivamente dai deputati de' Cocci e Borra.

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 agosto 1974.

L'onorevole Cocco Maria ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

COCCO MARIA, Relatore. A me pare che, nel corso della discussione svoltasi nell'ultima seduta, la Commissione abbia convenuto sulle proposte di modifica da me prospettate. Ritengo, perciò, che la Commissione possa accogliere quanto si è deciso in quella discussione come premessa del lavoro odierno e passare, se non ci sono difficoltà, all'esame degli articoli e degli emendamenti.

CESARONI. Vorrei anticipare, anche a titolo di dichiarazione di voto, pochissime parole per motivare, pur non entrando nel merito degli emendamenti che abbiamo concordato, la nostra astensione sul provvedimento.

Siamo favorevoli agli emendamenti presentati che hanno lo scopo di semplificare e di rendere più efficace il provvedimento. Vorrei solo dire che esso giunge con molto ritardo, e che da parte nostra un provvedimento di abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva era stato richiesto già da molti anni.

Le vicende del mercato interno ed internazionale hanno reso poco significativo questo provvedimento rispetto ai prezzi di oggi, anche se attualmente si manifesta una certa crisi a livello di produttori. In ogni caso le 14 lire di imposta di fabbricazione che avevano un certo rilievo quando l'olio di oliva si quotava a 400 o a 500 lire il chilogrammo perdono di significato rispetto ai prezzi attuali.

Voglio anche aggiungere che, (poiché durante la discussione svoltasi precedentemente intorno a questo provvedimento si è accennato a ciò) detassando totalmente l'olio d'oliva dall'imposta di fabbricazione e restando questa imposta anche se in misura più limitata sull'olio di semi e sulla margarina, in realtà si è cercato di ricreare un certo equilibrio tra prezzi dei diversi prodotti.

In pratica, sul prezzo dell'olio di semi e della margarina incidono numerosi fattori, fra i quali alcune agevolazioni concesse a questi prodotti. Voglio dire che attualmente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva elimina una voce dei costi per i produttori.

Mi sembra che queste brevissime considerazioni abbiano messo ancora una volta in rilievo come tutto il problema delle imposte di fabbricazione debba quanto prima essere affrontato e risolto. Questi sono i motivi che ci hanno indotto al Senato, e che ci inducono qui, alla Camera, ad astenerci dal votare questo provvedimento.

SPINELLI. Poche parole, signor presidente, per motivare, anche a titolo di dichiarazione di voto, l'atteggiamento favorevole del gruppo del Partito socialista italiano al provvedimento.

Ricollegandomi alle dichiarazioni già fatte in altra sede a proposito dell'esigenza di affontare in modo organico il problema delle imposte di fabbricazione, ritengo che, dopo la decisione della Commissione bilancio, le proposte che l'onorevole Cocco Maria ci sottopone siano le più idonee a raggiungere questo scopo, per i prodotti contemplati dal provvedimento.

SERRENTINO. Rilevo con piacere che ci si sta muovendo nella direzione, già sollecitata dalla Commissione, dell'abolizione o dell'attenuazione di alcune imposte di fabbricazione. Più volte io stesso ho insistito per un interessamento più concreto in questo senso, non solo per questo settore ma anche per tutti gli altri che riguardano i generi di largo consumo.

Sono d'accordo sui contenuti di questo provvedimento, in quanto consente di eliminare talune cause che sono motivo di speculazione e di accaparramento e possono creare disparità di trattamento a seguito di fatti anomali che si verificano sempre in questo settore.

Positiva mi pare anche la decisione di applicare il nuovo trattamento fiscale a partire dal primo ottobre.

Confermo, quindi, il voto favorevole della nostra parte politica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dei primi 3 articoli. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

(È approvato).

ART. 2.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

I semi oleosi nonché i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

(È approvato).

ART. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonché ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, numero 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margrarina;

l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

COCCO MARIA, Relatore. Nella serie delle abrogazioni previste dall'articolo 4 risulta parzialmente compresa e perciò superata la proposta di legge Zugno ed altri n. 3735 (attualmente in sede referente) che è stata approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 è soggetto alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500 mila.

In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Coloro i quali, fatta eccezione per gli esercenti fabbriche di estrazione dell'olio dalle olive, alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva, olio di oliva rettificato, oli acidi ed acidi grassi di oliva hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, fuori della fabbrica di estrazione dell'olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva rettificato, miscele di olio di sensa e di oliva, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di sansa di oliva, per le miscele di olio di sansa e di oliva e per gli oli acidi di oliva esportati all'estero.

Il relatore, onorevole Cocco Maria ha presentato il segunte emendamento: Sopprimere l'articolo 6.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 6 di cui il relatore Cocco Maria ha chiesto la soppressione.

(E respinto).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo,

ART. 7.

Coloro i quali alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di semi greggio, sia tal quale sia contenuto nei semi oleosi, oli di semi raffinati, oli acidi, e acidi grassi di oli di semi, oli di semi parzialmente idrogenati nonché olio di semi non combinato, contenuto, in quantità superiore al 10 per cento, nelle paste di raffinazione, hanno diritto al rimborso e all'accreditamento della differenza fra la maggiore imposta di fabbricazione o corrispondente sovrimposta di confine pagata e quella stabilita con la presente legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sugli oli e acidi grassi di oli di semi esportati all'estero è effettuata nella misura di lire 200 per quintale.

Il relatore, onorevole Cocco Maria ha presentato il segunte emendamento: Sopprimere l'articolo 7.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 7 di cui il relatore Cocco Maria ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Per avere diritto ai rimborsi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, le ditte interessate devono inoltrare, presentandola a mano o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denuncia in duplice copia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

- a) il nominativo o la ragione sociale nonché la sede dell'avente diritto;
- b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è depositato;

c) la quantità di prodotto giacente alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre per essere ammessi al beneficio del rimborso i detentori di olio di oliva di pressione commestibile, di olio di oliva lampante e di olio di oliva lavato di cui al precedente articolo 6, primo comma, devono allegare alla denuncia copia delle fatture di acquisto o delle note di consegna dalle quali risulti che il prodotto è stato acquistato in data anteriore ai due mesi precedenti il giorno dell'entrata in vigore della legge.

Coloro che detengono contemporaneamente più prodotti ammessi al beneficio del rimborso devono fare denuncia separata per ciascun prodotto.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della denuncia l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dovrà compiere i necessari accertamenti, con l'ausilio della Guardia di finanza, redigendo apposito verbale, controfirmato anche dall'avente diritto, che sarà trasmesso alla competente Intendenza di finanza.

Il relatore, onorevole Cocco Maria ha presentato il segunte emendamento: Sopprimere l'articolo 8.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 8 di cui il relatore Cocco Maria ha chiesto la soppressione.

(E respinto).

L'articolo 8 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrnza di un netto ricavo di lire 8,5 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito

per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura dell'emendamento interamente sostitutivo da me proposto e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

- « Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
- « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 milardi e 500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno

iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa dl Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

COCCO MARIA, Relatore. Preciso quanto mi è stato fatto osservare, posteriormente alla formulazione di questo articolo sostitutivo, che riproduce i meccanismi di copertura, per gli ultimi mesi dell'anno, predisposti dal Governo.

Era forse più prudente stabilire la data del primo settembre e non del primo ottobre per la soppressione dell'imposta di fabbricazione, ai fini della certezza della stipulazione dei contratti.

La modifica di questa data però comporterebbe una nuova valutazione della Commissione bilancio per l'articolo 9. Poiché, peraltro, la legge è chiara, nei contratti si potrà egualmente tener conto che, a partire da una certa data, non sarà più in vigore l'imposta di fabbricazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostituito dell'articolo 9 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 9 si intende quindi adottato nel testo dell'emendamento sostitutivo testé approvato.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il relatore onorevole Cocco Maria ha presentato il seguente emendamento: Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«La presente legge entra in vigore il 1º ottobre 1975 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 10 si intende pertanto adottato nel testo dell'emendamento sostitutivo testé approvato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 agosto 1974.

Come i colleghi ricordano l'onorevole Raffaelli aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 1-bis.

« Con effetto dal 1º luglio 1975 l'articolo 15 del decrto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"La aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è stabilita per ogni kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione, in lire 0,70".

Nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, l'aliquota di cui al precedente comma è ridotta alla metà».

Sul predetto articolo aggiuntivo, trasmesso per il prescritto parere, la V Commissione

bilancio ha espresso parere contrario. Ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento pongo in votazione la proposta di adeguarci al parere della Commissione bilancio.

(E approvata).

Nella seduta odierna il deputato Raffaelli ha presentato il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

« Con effetto dal 1º luglio 1975 l'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"La aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è stabilita per ogni kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione, in lire 0,75".

Nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, l'aliquota di cui al precedente comma è ridotta alla metà».

Come si è proceduto in analoghe circostanze, possiamo sentire l'orientamento della nostra Commissione sull'emendamento e in caso di orientamento negativo evitare di inviarlo alla V Commissione per il prescritto parere.

SPINELLI. Ancora una volta, come del resto ho già fatto la volta scorsa, desidero invitare l'onorevole Raffaelli a ritirare i suoi emendamenti; ciò in considerazione anche del particolare momento in cui si trova l'ENEL e della particolare situazione politica nella quale ci troviamo.

Se non approviamo il provvedimento oggi al nostro esame, l'ENEL verrebbe a trovarsi nella condizione di dover applicare anche sulle utenze di energia elettrica per illuminazione le vecchie aliquote.

Secondo il nostro punto di vista il problema dell'imposizione erariale va affrontato nel più ampio contesto della revisione delle tariffe; pertanto in questa sede si potrebbe trovare un accordo nel senso di predisporre un ordine del giorno con un preciso impegno per il Governo di affrontare il problema dell'imposta erariale, come del resto si era concordato con tutti i Gruppi politici, e di affrontare, altresì, una solle-

cita revisione tariffaria. Inoltre, in questo ordine del giorno si potrebbe inserire l'invito per il Governo di avvisare preventivamente il Parlamento in occasione di decisioni del CIP.

Del resto lo stesso emendamento dell'onorevole Raffaelli, che prevede la data del 1º luglio 1975, a causa della situazione in cui ci troviamo, rischia di rimanere soltanto sulla carta e di non avere pratica attuazione.

Quindi, indipendentemente da ogni giudizio di merito sulla aliquota dello 0,70, 0,75 prevista dall'onorevole Raffaelli, credo che potremmo trovare un punto di incontro approvando un ordine del giorno nel senso indicato in precedenza.

SERRENTINO. In sostanza ripeterò più o meno le argomentazioni che ho già svolto nella precedente seduta« Le linee indicate dall'emendamento Raffaelli mi trovano consenziente per le indicazioni che esse esprimono; cioè, la ristrutturazione delle tariffe e dell'imposta erariale, e ciò a prescindere, come del resto ha già fatto l'onorevole Spinelli, dall'impossibilità esistente da parte dell'ENEL di continuare a memorizzare dati rettificati in più riprese.

Voglio soltanto ricordare agli onorevoli colleghi che in un apposito Comitato si sta procedendo, pare assai celermente, nello studio della ristrutturazione delle tariffe sulla base dei costi effettivi di produzione, sulla base della ristrutturazione del settore, sulla base delle esigenze di investimento e tenendo conto anche delle esigenze degli utenti.

Ora, se dal Comitato, cui ho fatto riferimento, emergono delle indicazioni valide circa il sistema di ristrutturazione delle tariffe, l'adeguamento dell'imposizione fiscale, di competenza della nostra Commissione, diventa un fatto necessariamente successivo. Pertanto, è in quella sede che affronteremo un discorso di prospettiva con il Governo.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il beneficiario di questo provvedimento è un ente di Stato e non un qualsiasi privato.

RAFFAELLI. Ritengo che l'emendamento presentato oggi dalla mia parte non comporti minori entrate e quindi non debba essere inviato alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, io vorrei interpellare la Commissione sul suo emendamento in modo da sapere se essa è favorevole in linea di principio, secondo la prassi che abbiamo sempre seguito; se la Commissione è favorevole il suo emendamento deve essere trasmesso alla Commissione bilancio che è la sola investita delle valutazioni circa le conseguenze finanziarie

RAFFAELLI. Quindi cambia la natura del problema. Mentre prima si trattava di un problema di copertura...

PRESIDENTE. Anche in questo caso si tratta di un problema di copertura.

RAFFAELLI. Lo risolve. C'è una maggiore copertura, non una minore, di ben un miliardo e mezzo.

GALLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Su questo punto riconfermo integralmente quanto è stato detto la volta scorsa, e cioè l'intenzione di procedere all'adeguamento fiscale non appena la Commissione e il CIP avranno proceduto alla revisione delle tariffe. Riconfermo che l'aggravio dell'aliquota a 0,70 o a 0,75 comporta, nelle produzioni che necessitano di una grande quantità di energia elettrica, a una maggiore spesa.

Inoltre, facendo un rapido calcolo e tenendo conto dei dati globali del 1973, si può notare che sulla base del nuovo emendamento Raffaelli ci sarebbe un minore introito, rispetto alla tabella che abbiamo assunto come base, di 2 miliardi e 600 milioni. Infatti, sostituendo a 0,70 lo 0,75, l'entrata prevista, parametrata al 1973, sarebbe di 65,2 miliari di lire, nei confronti di 67,8 miliardi di lire con le tariffe attuali e in confronto a 67,1 miliardi di lire con le aliquote proposte dal disegno di legge. Quindi vi è una minore entrata.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno interpellare prima la Commissione per conoscere se è favorevole in linea di principio all'emendamento Raffaelli, in caso contrario è inutile che l'articolo aggiuntivo venga rinviato alla Commissione bilancio. Sarebbe infatti una inutile perdita di tempo.

POSTAL, Relatore. Vorrei confermare, per l'articolo aggiuntivo che discutiamo le ragioni per le quali ho espresso parere contrario sul precedente emendamento. Voglio ricordare alla Commissione che quelle ragioni si riferivano non tanto ai problemi di gettito (problema evidenziato dal Sotto-

segretario), quanto piuttosto ad una serie di considerazioni che ritengo oggi, in questo momento, di dover riprendere ma che, del resto, sono state ampiamente da me già illustrate nel corso della relazione.

Il mio parere contrario si riferisce al quantum della aliquota e al fatto che essa verrebbe ad essere applicata in maniera indifferenziata a tutti i consumi.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il relatore si dichiara contrario al principio della aliquota indifferenziata.

POSTAL, Relatore. Sì, signor Presidente.

SPINELLI. A dire la verità mi trovo in difficoltà, perché mi auguravo che il collega Raffaelli avesse compreso lo spirito del mio intervento. Mi sembra che sia stato già detto nel corso dell'ultima discussione: il problema non è quello di due miliardi di lire in meno, perché anche se fossero 10 miliardi in meno e se il problema fosse degno di essere portato avanti, si potrebbe impostare una battaglia proficua. Il problema di bilancio, se mai, non fa altro che aggravare una situazione già grave di per sé. L'uso di illuminazione ha infatti una incidnza limitata nei confronti degli altri usi, per cui, ad un certo punto, per coloro che hanno un'utenza fino a 6 mila chilowattora al mese di energia, si prevede con l'emendamento un aggravio da 0,50 a 0,75. In questo caso non si colpisce solo la grossa produzione, ma anche la piccola, sia pure con un'aliquota di 0,25 in più.

Si verifica uno spostamento: è un reperire mezzi presso settori industriali grossi, ma anche piccoli, a beneficio delle famiglie, in un momento assai critico per la piccola e media industria.

Tutto questo ci porta a dare il nostro voto contrario a questo tipo di impostazione. Resta fermo però che non vogliamo trovarci di fronte a colpi di testa delle decisioni CIP in materia tariffaria.

PRESIDENTE. Se la Commissione consente sarebbe ora opportuno porre ai voti il principio informatore dell'emendamento Raffaelli.

RAFFAELLI. Ciò equivale a mettere ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. No. Secondo la prassi che abbiamo sempre seguito e che è stata incoraggiata dalla Presidenza della Camera voti il principio informatore dell'emendamento in modo da sapere quale sarà lo orientamento della Commissione in merito e dalla Giunta del regolamento, porremo ai ad esso e consentire in questo modo lo snellimento dell'andamento dei lavori.

RAFFAELLI. Ci troviamo davanti ad una imposta assurda su una tariffa assurda o, quanto meno, sperequata.

L'onorevole Spinelli dovrebbe sapere che il Governo sta lavorando sulle tariffe elettriche, e come stia lavorando è facile capire, dato che i sindacati hanno accolto le proposte governative con la minaccia di uno sciopero. Un intervento del Parlamento, in questo momento avrebbe una grande importanza, soprattutto se si pensa che il Parlamento è già intervenuto con una legge che è stata disattesa. La Commissione industria, che ha più competenza di noi su questo argomento, ha chiesto una verifica dei criteri oggettivi che informano i lavori del Governo, ma ha ricevuto solo un cortese ma sostanziale rifiuto da parte del Governo stesso.

Allo stato attuale ci troviamo ad un bivio: o scegliamo la chiacchiera politica per far passare questa legge fiscale, o scegliamo di mettere in atto un processo che corregga, più o meno, una delle due forme di sperequazione, quella fiscale su cui il Parlamento ha competenza. La decisione può essere presa questa mattina stessa, per poter eliminare subito una delle due sperequazioni.

Sull'altro problema quello tariffario la decisione – che rinviamo ad un altro momento – è ultronea perché vede già impegnata la Commissione industria in un tour de force senza soluzione.

Il problema, comunque, è semplice. Le sperequazioni sono due una di tariffa e una di imposta. Quella di tariffa è oggetto di discussioni e lotte nel paese, da un decennio a oggi, ed è giunta a livelli critici ed esplosivi poiché stanno arrivando le bollette dell'ENEL per il secondo trimestre del 1975, contabilizzate a forfait.

Queste bollette, vanno al raddoppio per tutti: per gli artigiani, per le famiglie medie, per gli esercenti, dato che la tariffa base è salita a 36,50.

La scelta spetta a noi. Vogliamo che a tutto ciò si aggiunta una imposta che sommi male a male, sperequazione a sperequazione e che colpisca in modo incredibile la massa dei consumatori?

Vorrei ricordare la lettera b) del punto due che parla di tariffe minime (0,30) per i grandi consumi, come possono esserlo quelli delle industrie siderurgiche, quando al punto a) si stabilisce la tariffa di lire 4 a kwh per uso di illuminazione. È una discriminazione che grida vendetta.

Se mettiamo ai voti questi criteri bisogna che si sappia bene quello che si sta per fare: il principio base del nostro emendamento è quello di eliminare delle punte di assoluta, intollerabile sperequazione.

È un gioco elementare un po' sfruttato e un po' brutto, se loro consentono, anche perché, quando si è fatta la riforma tributaria e si sono espropriati i comuni della imposizione sui consumi non si può presentare un disegno di imposizione sui consumi in forme così discriminate.

Nostro auspicio è che la riforma delle tariffe sia improntata a criteri egualitari e che possa tradursi in una presa di coscienza.

Altrimenti, onorevole Spinelli, cosa andremo a raccontare alla gente? Lo dico con molta franchezza, il Gruppo comunista a manovre di questa natura non intende più sottostare.

PRESIDENTE. A questo punto dovrei mettere in votazione il principio informatore dell'emendamento dell'onorevole Raffaelli.

SPINELLI. Non ritengo che si possa votare su un principio.

PRESIDENTE. L'emendamento in quanto tale non può essere posto in votazione se prima non è stato sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Seguendo, ripeto, una indicazione data dalla Giunta per il regolamento, per lo snellimento dei lavori nelle Commissioni, come prassi, posso mettere ai voti solo il principio informatore. È evidente che se la Commissione si esprimesse in senso contrario al principio informatore dell'emendamento, sarebbe perfettamente inutile inviarlo alla V Commissione bilancio per il parere.

SPINELLI. Se si pone in votazione il principio informatore dell'emendamento, lo onorevole Raffaelli, secondo il mio punto di vista, ha ragione da vendere; del resto se noi votiamo contro questo principio informatore ci leghiamo le mani per ogni discorso futuro.

Per concludere, non ritengo che la Commissoine possa votare alcun principio informatore.

PRESIDENTE. Dal momento che non possiamo continuare all'infinito questa discussione, se l'onorevole Raffaelli e l'onorevole Spinelli ritengono di non poter aderire ad una prassi finora seguita, mi atterrò rigidamente al regolamento e invierò l'emendamento alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3222).

P	resent	i								25
	'ot <mark>an</mark> ti									15
	stenut									10
	Iagg io									8
	Voti	fa	voi	ev.	oli				15	ó
	Voti	cc	ntı	ar	i				()
(La	Com	ni:	ssic	me	a	ppi	rov	a).		

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Belussi Ernesta, Cocco Maria, de' Cocci, Colucci, Frau, La Loggia, Postal, Prandini, Pumilia, Rende, Borra, Serrentino, Spinelli e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO